

## Indice

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e l'Autorità Palestina relativo al commercio dei prodotti agricoli.....	2
Allegato I.....	5
Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera all'Autorità palestinese .....	5
Note esplicative dell'Allegato I.....	10
Allegato II.....	11
Concessioni tariffali accordate dall'Autorità palestinese alla Confederazione Svizzera .....	11
Allegato III.....	12
Regole d'origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo .....	12
Appendice dell'allegato III .....	13

**Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e l'Autorità Palestina relativo al commercio dei prodotti agricoli<sup>1</sup>**

Firmato a Leukerbad il 30 novembre 1998

---

Pascal Couchepin  
Consigliere federale  
Capo del Dipartimento federale dell'economia

Leukerbad, 30 novembre 1998

Sua Eccellenza  
Signor Maher Masri  
Ministro dell'economia e del commercio  
dell'Autorità palestinese

Eccellenza

Mi prego riferirmi alle trattative sull'accordo commerciale per i prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (dappresso "Svizzera") e l'OLP per conto dell'Autorità palestinese (dappresso "Autorità palestinese"), che si sono svolte nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese e che si prefiggono segnatamente l'applicazione dell'articolo 11 dell'Accordo.

Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative:

- I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera all'Autorità palestinese conformemente alle condizioni enunciate nell'allegato I della presente lettera;
- II. concessioni tariffali accordate dall'Autorità palestinese alla Svizzera conformemente alle condizioni enunciate nell'allegato II della presente lettera;
- III. ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli Allegati I e II, l'Allegato III della presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
- IV. gli allegati I-III sono parte integrante del presente Accordo.

Inoltre, la Svizzera e l'Autorità palestinese esamineranno tutte le difficoltà che potrebbero insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli e si sforzeranno di trovare soluzioni adeguate. Le parti contraenti continueranno a approfondire sforzi per una liberalizzazione progressiva del commercio di prodotti agricoli nell'ambito della loro politica agricola e dei loro impegni internazionali.

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein, fintanto che questo Stato è unito alla Confederazione Svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923.

Il presente Accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le proprie procedure. Entra in vigore alla stessa data oppure è applicato provvisoriamente alla stessa data dell'accordo tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese.

Il presente Accordo rimane in vigore per lo stesso periodo di validità dell'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese.

Una denuncia dell'Accordo di libero scambio da parte dell'Autorità palestinese o della Svizzera metterà fine anche al presente Accordo; quest'ultimo diverrà caduco alla stessa data dell'accordo di libero scambio.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo dell'Autorità palestinese in merito al contenuto della presente lettera.

Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

---

<sup>1</sup> Traduzione dal testo originale inglese.

Per la Confederazione Svizzera:  
Pascal Couchepin

Signor Maher Masri  
Ministro dell'economia e del commercio  
dell'Autorità palestinese

Leukerbad, 30 novembre 1998

Sua Eccellenza  
Herrn Pascal Couchepin  
Consigliere federale  
Capo del Dipartimento federale  
dell'economia

Eccellenza

Mi prego riferirmi alle trattative sull'accordo commerciale per i prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (dappresso "Svizzera") e l'OLP per conto dell'Autorità palestinese (dappresso "Autorità palestinese"), che si sono svolte nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese e che si prefiggono segnatamente l'applicazione dell'articolo 11 dell'Accordo.

Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative:

- I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera all'Autorità palestinese conformemente alle condizioni enunciate nell'allegato I della presente lettera;
- II. concessioni tariffali accordate dall'Autorità palestinese alla Svizzera conformemente alle condizioni enunciate nell'allegato II della presente lettera;
- III. ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli Allegati I e II, l'Allegato III della presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
- IV. gli allegati I-III sono parte integrante del presente Accordo.

Inoltre, la Svizzera e l'Autorità palestinese esamineranno tutte le difficoltà che potrebbero insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli e si sforzeranno di trovare soluzioni adeguate. Le parti contraenti continueranno a profondere sforzi per una liberalizzazione progressiva del commercio di prodotti agricoli nell'ambito della loro politica agricola e dei loro impegni internazionali.

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein, fintanto che questo Stato è unito alla Confederazione svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923.

Il presente Accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le proprie procedure. Entra in vigore alla stessa data oppure è applicato provvisoriamente alla stessa data dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese.

Il presente Accordo rimane in vigore per lo stesso periodo di validità dell'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese.

Una denuncia dell'Accordo di libero scambio da parte dell'Autorità palestinese o della Svizzera metterà fine anche al presente Accordo; quest'ultimo diverrà caduco alla stessa data dell'Accordo di libero scambio.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo dell'Autorità palestinese in merito al contenuto della presente lettera."

Mi prego confermarle l'accordo del mio Governo in merito al contenuto di questa lettera.

Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

Per l'Autorità palestinese  
Maher Masri

**Allegato I**

**Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera all'Autorità palestinese**

A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese, la Svizzera<sup>2</sup> accorderà a quest'ultima le seguenti concessioni tariffali per i prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

Voce di tariffa 1	Designazione delle merci 2	Aliquota preferenziale Fr./ 100 kg peso lordo	
		applicabile 3	Aliquota normale meno 4
<b>0409.</b> ex 00 00 ex 00 00	<b>Miele naturale</b> - in recipienti di ceramica di capacità non eccedente 1 kg - altri	19.-- 38.--	
<b>0603.</b>	<b>Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:</b> - freschi: - - dal 1° maggio al 25 ottobre: - - - garofani: - - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)* - - - rose: - - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)* - - - altri: - - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)* - - - - - legnosi - - - - - altri	esente esente 20.-- 20.--	
<b>0701.</b>	<b>Patate, fresche o refrigerate:</b> - altre: - - importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)*		3.--
<b>0702.</b>	<b>Pomodori, freschi o refrigerati:</b> - pomodori ciliegia (cherry): - - dal 21 ottobre al 30 aprile - pomodori peretti (di forma allungata): - - dal 21 ottobre al 30 aprile - altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnos): - - dal 21 ottobre al 30 aprile - altri: - - dal 21 ottobre al 30 aprile	esente esente esente esente	
<b>0704.</b>	<b>Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti</b>		

<sup>2</sup> Queste concessioni verranno pure accordate dal Principato del Liechtenstein finché resterà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 stipulato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Voce di tariffa 1	Designazione delle merci 2	Aliquota preferenziale Fr./ 100 kg peso lordo	
		applicabile 3	Aliquota normale meno 4
	<b>commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati:</b>		
10 90	- cavolfiori e cavoli broccoli: - - altri: - - - dal 1° dicembre al 30 aprile	esente	
10 91	- - - dal 1° maggio al 30 novembre: - - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
90 60	- - cavoli cinesi: - - - dal 2 marzo al 9 aprile	5.--	
90 61	- - - dal 10 aprile al 1° marzo: - - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.--	
<b>0705.</b>	<b>Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:</b>		
	- lattughe: - - a cappuccio: - - - lattuga iceberg, senza corona: - - - - dal 1° gennaio alla fine di febbraio	3.50	
11 11	- - - - dal 1° marzo al 31 dicembre: - - - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	3.50	
11 18	- - - - - altre: - - - - - dall'11 dicembre alla fine di febbraio	5.--	
11 91	- - - - - dal 1° marzo al 10 dicembre: - - - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.--	
11 98			
<b>0707.</b>	<b>Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:</b>		
	- cetrioli: - - cetrioli per insalata: - - - dal 21 ottobre al 14 aprile	5.--	
00 10	- - - dal 15 aprile al 20 ottobre: - - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.--	
00 11	- - cetrioli nostrani o cetrioli-slicer: - - - dal 21 ottobre al 14 aprile	5.--	
00 20	- - - dal 15 aprile al 20 ottobre: - - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.--	
00 21	- - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* - - cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm: - - - dal 21 ottobre al 14 aprile	5.--	
00 30	- - - dal 15 aprile al 20 ottobre: - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.--	
00 31	- - altri cetrioli: - - - dal 21 ottobre al 14 aprile	5.--	
00 40	- - - dal 15 aprile al 20 ottobre: - - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.--	
00 41			
<b>0708.</b>	<b>Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:</b>		
	- fagioli(Vigna spp., Phaseolus spp.): - - da sgranare	esente	
20 10	- - piattoni: - - - dal 16 novembre al 14 giugno	esente	
20 21	- - - dal 15 giugno al 15 novembre:		

**Accordo bilaterale CH-OLP sull'agricoltura** (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa 1	Designazione delle merci 2	Aliquota preferenziale Fr./ 100 kg peso lordo	
		applicabile 3	Aliquota normale meno 4
20 28	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* -- fagiolini long beans:	esente	
20 31	--- dal 16 novembre al 14 giugno	esente	
20 38	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* -- fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):	esente	
20 41	--- dal 16 novembre al 14 giugno	esente	
20 48	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* -- altri:	esente	
20 91	--- dal 16 novembre al 14 giugno	esente	
20 98	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
<b>0709.</b>	<b>Altri ortaggi, freschi o refrigerati:</b>		
	- melanzane:		
30 10	-- dal 16 ottobre al 31 maggio	5.--	
30 11	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* - sedano, esclusi i sedani-ropa: -- sedano coste verde:	5.--	
40 10	--- dal 1° gennaio al 30 aprile	5.--	
40 11	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* - altri:	5.--	
	-- prezzemolo:		
90 40	--- dal 1° gennaio al 14 marzo	5.--	
90 41	--- dal 15 marzo al 31 dicembre:	5.--	
ex 90 99	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* -- altri: --- granoturco dolce		5.--
0711.	<b>Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:</b>		
20 00	- olive		5.--
ex 90 00	- pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»		5.--
<b>0714.</b>	<b>Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:</b>		
20 90	- patate dolci: -- altri (per l'alimentazione umana)		--.75
<b>0802.</b>	<b>Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgucciate o decorticate:</b>		

**Accordo bilaterale CH-OLP sull'agricoltura** (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa 1	Designazione delle merci 2	Aliquota preferenziale Fr./ 100 kg peso lordo	
		applicabile 3	Aliquota normale meno 4
11 00 12 00	- mandorle: - - con guscio - - sgusciate	esente esente	
<b>0805.</b>	<b>Agrumi, freschi o secchi:</b>		
10 00	- arance		5.--
20 00	- mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi		5.--
40 00	- pompelmi e pomeli		1.50
<b>0806.</b>	<b>Uve, fresche o secche</b>		
	- fresche:		
	- - da tavola:		
10 11	- - - dal 15 luglio al 15 settembre	10.--	
10 12	- - - dal 16 settembre al 14 luglio	15.--	
20 00	- secche	esente	
<b>0809.</b>	<b>Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugneole, fresche:</b>		
	- albicocche:		
	- - alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
10 11	- - - dal 1° settembre al 30 giugno	esente	
	- - - dal 1° luglio al 31 agosto:		
10 18	- - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
	- - in altro imballaggio:		
10 91	- - - dal 1° settembre al 30 giugno	esente	
	- - - dal 1° luglio al 31 agosto:		
10 98	- - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
	- prugne e prugneole:		
	- - alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
	- - - prugne:		
40 12	- - - - dal 1° ottobre al 30 giugno	esente	
	- - - - dal 1° luglio al 30 settembre:		
40 13	- - - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
40 15	- - - prugneole	esente	
	- - in altro imballaggio:		
	- - - prugne:		
40 92	- - - - dal 1° ottobre al 30 giugno	esente	
	- - - - dal 1° luglio al 30 settembre:		
40 93	- - - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
40 95	- - - prugneole	esente	
<b>0810.</b>	<b>Altre frutta fresche</b>		
	- fragole:		
10 10	- - dal 1° settembre al 14 maggio	esente	
	- - dal 15 maggio al 31 agosto:		
10 11	- - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)*	esente	
<b>1509.</b>	<b>Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</b>		
	- vergini:		
10 10	- - per l'alimentazione di animali		5.50

**Accordo bilaterale CH-OLP sull'agricoltura** (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa 1	Designazione delle merci 2	Aliquota preferenziale Fr./ 100 kg peso lordo	
		applicabile 3	Aliquota normale meno 4
ex 10 91	- - altri: - - - in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l, non per usi tecnici		5.50
ex 10 99	- - - altri, non per usi tecnici		5.50
90 10	- altri: - - per l'alimentazione di animali		5.50
ex 90 91	- - altri: - - - in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l, non per usi tecnici		5.50
ex 90 99	- - - altri, non per usi tecnici		5.50
<b>2001.</b>	<b>Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:</b>		
	- altri:		
ex 90 90	- - ortaggi o legumi e altre parti commestibili di piante:	esente	25.--
ex 90 90	- - - olive - - - pimenti del genere «Capsicum»		
<b>2004.</b>	<b>Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:</b>		
	- altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi:		
90 12	- - in recipienti eccedenti 5 kg: - - - olive	esente	
90 42	- - in recipienti non eccedenti 5 kg: - - - olive	esente	
<b>2005.</b>	<b>Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:</b>		
	- olive:		
70 10	- - in recipienti eccedenti 5 kg:	esente esente	
70 90	- - altri		
	- altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi		
ex 90 11	- - in recipienti eccedenti 5 kg: - - - pimenti del genere «Capsicum», capperi e carciofi		25.--
ex 90 40	- - altri, in recipienti non eccedenti 5 kg: - - - pimenti del genere «Capsicum», capperi e carciofi		35.--
<b>2009.</b>	<b>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:</b>		
	- succhi d'arancia:		
	- - congelati:		
ex 11 10	- - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati		14.--
ex 11 20	- - - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati		14.--
	- - altri:		
ex 19 10	- - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con-		

**Accordo bilaterale CH-OLP sull'agricoltura** (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa 1	Designazione delle merci 2	Aliquota preferenziale Fr./ 100 kg peso lordo	
		applicabile 3	Aliquota normale meno 4
ex 19 20	centrati - - - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati		14.-- 14.--
60 31	- succhi di uva (compresi i mosti di uva): - - concentrati: - - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 22)*	50.--	

**Note esplicative dell'Allegato I**

In caso di divergenze concernenti la descrizione del prodotto nella colonna 2, farà stato la legge sulla tariffa delle dogane svizzere.

Se la riduzione di dazio è uguale o superiore alla vigente aliquota NPF, non sarà riscosso alcun dazio.

L'asterisco (\*) nella colonna 2 significa che le riduzioni di dazio indicate nelle colonne 3 e 4 verranno accordate solo nell'ambito dell'applicazione dei contingenti doganali OMC.

## Allegato II

### Concessioni tariffali accordate dall'Autorità palestinese alla Confederazione Svizzera

A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese, per i seguenti prodotti originari della Svizzera<sup>3</sup> l'Autorità palestinese applicherà aliquote di dazio non superiori a quelle che Israele applica ai prodotti originari della Svizzera.

Voce di tariffa	Designazione delle merci
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0406	Formaggi e latticini
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0902	Tè, anche aromatizzato
1209	Semi, frutti e spore da sementa
1302	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucilagine e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; sucedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco

---

<sup>3</sup> Queste aliquote di dazio verranno pure accordate dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza al Principato del Liechtenstein finché resterà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

## **Allegato III**

### **Regole d'origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo**

1.
  - 1) Per l'applicazione del presente Accordo, un prodotto è considerato originario della Cisgiordania e della Striscia di Gaza o della Svizzera qualora sia stato interamente ottenuto in questi Paesi.
  - 2) Sono considerati interamente ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza o in Svizzera
    - a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
    - b) gli animali vivi ivi nati e allevati;
    - c) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
    - d) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere a) e c).
  - 3) I materiali da imballaggio e i recipienti di condizionamento che contengono un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest'ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è neppure necessario stabilire se i materiali d'imballaggio o i recipienti per il condizionamento siano o meno originari.
2. In deroga al paragrafo 1, sono parimenti considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco che figura nell'appendice al presente Allegato, ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza o in Svizzera e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempiute le condizioni definite nella colonna 3 relativa alle lavorazioni e alle trasformazioni.
3.
  - 1) Il trattamento previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza sono trasportati direttamente in Svizzera senza passare attraverso il territorio di un altro Stato. Tuttavia i prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza o della Svizzera che costituiscono un invio unico, non frammentato, possono essere trasportati attraverso il territorio di Stati diversi da Svizzera o Cisgiordania e Striscia di Gaza, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sempreché il transito sia giustificato da ragioni geografiche e i prodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei Paesi di transito o deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico o quelle destinate a garantire la conservazione.
  - 2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere fornita la prova dell'avvenuta osservanza delle condizioni enunciate nel capoverso 1) in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 (2), Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese.
4. Conformemente al presente Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono importati in Svizzera o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una fattura corredata di una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese.
5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell'Accordo tra Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese relativo al ristorno o all'esenzione dai dazi, ai certificati d'origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restando inteso che il divieto del ristorno o dell'esenzione dai dazi, oggetto di queste disposizioni, diviene esecutivo soltanto per i prodotti del tipo di quelli cui si applica l'Accordo tra gli Stati AELS e l'Autorità palestinese.

### Appendice dell'allegato III

Lista dei prodotti citati nel paragrafo 2 dell'Allegato III per i quali sono applicabili condizioni diverse dal criterio dell'ottenimento integrale

I prodotti menzionati nella lista non sono coperti integralmente dall'accordo. È perciò necessario consultare gli allegati I e II dell'accordo

Voce di tariffa 1	Designazione delle merci 2	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari 3
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 4 devono essere già prodotti originari
0406	Formaggi e latticini	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 4 devono essere già prodotti originari
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce di tariffa
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce di tariffa
1209	Semi, frutti e spore da sementa	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 12 devono essere già prodotti originari
1302	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati</li> <li>- altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
1509	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere già prodotto originario
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (le-	

Voce di tariffa  1	Designazione delle merci  2	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari  3
1803	<p>vuloso), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maltosio e fruttosio chimicamente puri</li> <li>- altri zuccheri allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti</li> <li>- altri</li> </ul> <p>Pasta di cacao, anche sgrassata</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce di tariffa, compresi altri materiali della voce 1702</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere già prodotti originari</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto fabbricato e il valore dei materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
2001	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto fabbricato e il valore dei materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	<p>Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcool</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutte le frutta a guscio e di tutti i semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e 1202-1207 utilizzati eccede il 60 %

Voce di tariffa  1	Designazione delle merci  2	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari  3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; grano-turco</li>   <li>- altri, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio), preparati in modo diverso dalla cottura in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelati</li>   <li>- altri</li> </ul>	<p>del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati una voce diversa da quella del prodotto fabbricato e il valore dei materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il valore dei materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutte le frutta, le frutta da guscio o tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere già prodotti originari</p>
2009	<p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati dei capitoli 7 e 8 devono essere già prodotti originari</p>
2101	<p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto fabbricato e la cicoria utilizzata deve essere già prodotto originario</p>
2309	<p>Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto fabbricato</p>
2402	<p>Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto fabbricato</p>